

STATUTO

ACCESS POINT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CROTONE KR VIA I TRAV.DI
VIA VITTORIO VENETO 31

Numero REA: KR - 183527

Codice fiscale: 03664440793

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Crotone la Società cooperativa deno-	
	minata "ACCESS POINT - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata con	
	delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro;	
	suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'arti-	
	colo 1 lett. A) della legge 381/91 e/o attraverso lo svolgimento di attività	
	d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed	
	all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli	
	art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coo-	
	perativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle re-	
	sponsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il terri-	
	torio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	

	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare atti-	
	vamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e or-	
	ganismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvol-	
	gimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi trami-	
	te la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto	
	di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi	
	compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le moda-	
	lità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.	
	142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci	
	fruttori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Ammini-	
	stratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti	
	dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici,	
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei	
	ristorni.	

	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto :	
	A) ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE QUALI:	
	1) Favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;	
	2) Favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc.;	
	3) Diffondere l'idea dei servizi sociali con soluzioni anche terapeutiche di alto significato umano e sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione, ricerca e studio;	
	4) Realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e residenze per giovani in difficoltà, minori, ragazze madri ecc.;	
	5) Realizzare e gestire in convenzione e non servizi di assistenza domiciliare agli anziani, e persone disabili;	
	6) Gestione di attività turistico alberghiere ed extralberghiere "ostello della gioventù" il tutto finalizzato allo scambio culturale fra i giovani con eventuale servizio di ristorazione, somministrazione cibi e bevande, lavanderia, stireria.	

	7) promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali,	
	turismo sociale, culturale anche attraverso l'organizzazione e la gestione	
	di viaggi, visite guidate ecc.;	
	8) gestione asili nido;	
	9) l' istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto alle specifiche	
	esigenze fisiche, psichiche o sensoriali, ai soggetti portatori di handicap	
	che per la qualita' dell'handicap subiscono un deficit, transitorio o perma-	
	nente, delle proprie capacita' fisico-psico-sociali, la cui gravita' non con-	
	sente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;	
	10) servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra	
	loro, di assistenza domiciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria,	
	terapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, infermi e	
	portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, nonche' in favore di ex	
	degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di	
	tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in situazioni di disagio,	
	al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione e favorirne la riabilitazione e	
	l'integrazione sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenzia-	
	ti nonche' piani d'inserimento lavorativo personalizzati aventi finalita' ria-	
	bilitative che colleghino funzionalmente la predetta attivita' so-	
	cio-assistenziale con l'intera attivita' di servizi svolta, ed anche in collabo-	
	razione con le asp, gli enti locali e le associazioni rappresentative dei sog-	
	getti suddetti;	
	11) fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso case	
	di cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura;	
	12) servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assistenza, telemedicina e	

	servizi telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le cate-	
	gorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o con-	
	trolli locali, nazionali ed internazionali;	
	13) gestione di centri residenziali e/o semi-residenziali, socio-educativi,	
	terapeutici e di riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli ri-	
	creativi, comunita' alloggio, case famiglie, case di riposo, case-albergo, re-	
	sidenze sanitarie assistenziali, centri e servizi di accoglienza, in favore	
	di tutte le categorie di svantaggio sociale;	
	14) assistenza domiciliare ad anziani, a soggetti portatori di handicap fisi-	
	co e psichico, a malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che neces-	
	siti di assistenza o riabilitazione onde favorire l'esercizio di attivita' che	
	altrimenti sarebbero precluse;	
	15) assistenza, animazione e gestione di case di riposo, comunita' alloggio,	
	centri diurni, di ospedali e day hospital compresa eventuale somministra-	
	zione di cibi e bevande, ristorazione, cura e servizi alla persona, stireria e	
	lavanderia	
	16) trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani, portatori di handi-	
	cap fisico e psichico, malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che	
	necessiti di assistenza, sia nel territorio nazionale che estero;	
	17) servizi di assistenza presso soggiorni estivi per anziani;	
	18) realizzazione e gestione case di riposo, casa famiglia, centro diurno e	
	s.i.r. (struttura intermedia residenziale);	
	19) gestione centro diurno o centro sociale per anziani presso la casa di ri-	
	poso;	
	20) assistenza domiciliare diurna e notturna;	

	21) servizio di prenotazioni visite specialistiche, disbrigo pratiche sanitarie ed amministrative;	
	22) servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la famiglia, la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;	
	23) realizzazione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	24) realizzazione gestione di comunità terapeutiche;	
	25) realizzazione gestione di strutture protette, comunità alloggio, unità di convivenza, centri socio riabilitativi, case di riposo, asili nido, case di cura, ecc.;	
	26) attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, tele-soccorso/teleassistenza);	
	27) attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;	
	28) attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanitaria e sociale per portatori di handicap fisico-psichico e/o sensoriale, minori, anziani, sofferenti psichici, mediante servizi sanitari e di riabilitazione;	
	registro imprese	
	29) assicurare continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali;	
	la cooperativa si propone, inoltre, di:	

	30) svolgere attivita' di assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone	
	provenienti da paesi stranieri, apolidi e rifugiati politici, presenti sul terri-	
	torio nazionale;	
	31) di promuovere iniziative per favorire l'inserimento e l'integrazione di	
	persone provenienti da paesi stranieri, apolidi e rifugiati politici, presenti	
	sul territorio nazionale, nella vita sociale e di lavoro in posizione di ugua-	
	glianza con i cittadini italiani;	
	32) di sviluppare le relazioni sindacali, sociali, produttive, economiche sul	
	territorio nazionale con i paesi in via di sviluppo economico democratico;	
	33) realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le	
	condizioni di convivenza e solidarieta' all'interno delle comunita' locali, in-	
	tercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali indivi-	
	duali nuove.	
	34) favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didatti-	
	che, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principal-	
	mente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, eco-	
	nomiche e culturali;	
	35) favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale	
	nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione,	
	ambiente, scuola ecc.;	
	36) realizzare e/o gestire comunita' alloggio, centri diurni e residenze per	
	giovani in difficolta', minori, ragazze madri, stranieri con eventuale som-	
	ministrazione di cibi e bevande, ristorazione, servizi alla persona, stireria	
	ecc.;	
	37) promuovere, organizzare e gestire attivita' e manifestazioni culturali;	

	38) attivita' di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricer-	
	ca,	
	documentazione e attivita' editoriali connesse;	
	39) promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia so-	
	cio-sanitaria ed educativa;	
	40) gestire ricerche territoriali nel campo della sanita' e dei servizi sociali;	
	41) realizzazione e gestione di strutture o comunita' terapeutiche agricole,	
	fattorie didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso	
	di animali (ippoterapia, dogterapia, ecc.);	
	42) la promozione, progettazione, organizzazione e gestione di attivita' edu-	
	cative e formative a favore dei propri soci e di terzi, in particolare verso	
	persone che vivono in situazione di disagio economico e sociale;	
	43) lo svolgimento di attivita' (commerciali e/o di servizi) che consentano	
	ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il piu' possibile diretto con	
	produttori svantaggiati e dell'economia eco-solidale, sia locali che prove-	
	nienti da aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire	
	dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni e-	
	que, nel rispetto delle norme della "organizzazione internazionale del lavo-	
	ro" (oil) e dei principi del commercio equo e solidale regolamentati dagli or-	
	ganismi nazionali ed internazionali ad esso deputati;	
	44) la diffusione delle piu' ampie conoscenze nei seguenti temi:	
	- commercio equo e solidale con i produttori di paesi del sud del mondo e	
	comunque di territori economicamente svantaggiati;	
	- solidarieta', interculturalita', legalita', cultura di pace e nonviolenza;	
	- responsabilizzazione ed eticita' nei consumi;	

	- finanza etica;	
	- armonico rapporto persona-ambiente,	
	- sviluppo sostenibile;	
	- turismo responsabile.	
	in particolare, per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa puo',	
	a mero titolo esemplificativo, secondo i criteri e le finalita' sopra	
	descritte:	
	45) gestire "botteghe del mondo", ossia punti vendita a terzi con sommini-	
	strazione di alimenti e bevande dei prodotti del commercio equo e solida-	
	le, luogo di incontro tra i soci e di sensibilizzazione e di formazione sulle	
	tematiche dello scopo sociale;	
	46) svolgere attivita' di vendita di beni e prodotti dell'economia solidale,	
	della legalita', biologici e/o ecologici, o ad alto impatto sociale acquistati o	
	importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione e la dif-	
	fusione	
	sul territorio locale, nazionale o estero;	
	47) svolgere attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevan-	
	de, pub, bar e generalmente locali per la diffusiune di beni e prodotti	
	dell'economia solidale, della legalita', biologici e/o ecologici o ad alto im-	
	patto sociale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curando-	
	ne la distribuzione e la diffusione sul territorio locale, nazionale o estero;	
	48) Importare prodotti da paesi in via di sviluppo e rivenderli a botteghe del	
	mondo o al dettaglio	
	49) gestire servizi di catering bio e/o equo-solidale, km0 o ad alto impatto	
	sociale con l'obiettivo di educare i soci ed i terzi all'utilizzo di prodotti ali-	

	mentari biologici ed equo-solidali;	
	50) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, at-	
	tività di turismo responsabile, anche al fine di valorizzare e salvaguardare	
	il patrimonio ambientale, culturale e sociale dei diversi contesti territoria-	
	li e, in particolare, del sud italia;	
	51) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collabo-	
	razione e/o con il finanziamento o in convenzione con altri organismi,	
	pubblici o privati, attività educative e formative nelle materie oggetto della	
	cooperativa, in qualunque forma, quali percorsi formativi, corsi di aggior-	
	namento, animazioni nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professio-	
	nale, sociale e culturale, servizio civile nazionale ed estero, tutoraggio per	
	tirocini formativi, anche accogliendo stage e altre forme di formazio-	
	ne-lavoro;	
	52) svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione mediante l'orga-	
	nizzazione di conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli,	
	viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico, naturalistico e/o	
	socio-culturale, anche in collegamento con il contributo di enti pubblici e	
	privati, o la	
	realizzazione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri,	
	riviste, opuscoli ed altri strumenti multimediali, per incentivare la diffu-	
	sione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo	
	sociale;	
	53) promuovere, progettare e svolgere attività di studio e ricerca attorno ai	
	temi dell'economia solidale, dell'integrazione e coesione sociale e cultura-	
	le, della partecipazione sociale e di ogni altro tema connesso allo scopo so-	

	ciale; 50) progettare per se' o per conto terzi attivita' connesse alla promo-	
	zione e all'inclusione sociale e culturale;	
	54) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, culturale, ricrea-	
	tiva, nonche' servizi sociali, con eventuali annessi pubblici servizi per la	
	somministrazione di bevande ed alimenti, sale di ritrovo e di ricreazione,	
	biblioteche, sale di lettura ecc. che accrescano il benessere e il grado di	
	integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunita' in	
	genere; nonche', con particolare riguardo al corretto rapporto tra persona e	
	ambiente, promuovere creare e gestire centri didattici e di sensibilizzazio-	
	ne sociale sulle pratiche di economia eco-solidale e su stili di vita che con-	
	sentano a tutti, nel sud e nel nord del pianeta, di vivere quanto piu' possi-	
	bile con le proprie risorse nel rispetto rigoroso del proprio ambiente natu-	
	rale, delle proprie tradizioni culturali ed in spirito di collaborazione e soli-	
	darietà reciproca;	
	55) operare nel campo della cooperazione internazionale, attuata in auten-	
	tico spirito di collaborazione tra popoli e tendente a favorire una piu' piena	
	realizzazione dell'individuo, sia coinvolgendo e responsabilizzando i propri	
	soci, le associazioni, gli enti locali, le scuole, i gruppi di volontariato, le for-	
	ze sociali organizzate e i cittadini tutti sulle problematiche dello squilibrio	
	tra nord e sud del mondo, della pace e della solidarieta', sia progettando, at-	
	tuando e/o sostenendo forme di cooperazione diretta o indiretta con le co-	
	munita' viventi nei paesi e nelle regioni economicamente svantaggiate,	
	per soddisfare esigenze espresse dalle comunita' stesse, determinate in	
	base a	
	principi di autogestione;	

	56) promuovere sul territorio la finanza etica per lo sviluppo della rete del	
	commercio equo e solidale e per il sostegno delle iniziative di microcredito	
	finalizzate allo sviluppo dei produttori dei paesi e delle aree svantaggiate;	
	57) raccogliere fondi, donazioni e contributi da soci, da enti e da singoli	
	privati per destinarli alle attività sociali;	
	58) Distribuzione alimenti in esperienze tipo banco alimentare, emporio	
	solidale a persone in difficoltà, organizzare campagne contro lo spreco ali-	
	mentare, raccogliere e ridistribuire gratuitamente alimenti prossimi alla	
	scadenze a individui o altre associazioni, promuovere campagne contro lo	
	spreco alimentare	
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla pre-	
	cedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma	
	stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute oppor-	
	tune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei De-	
	creti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori	
	industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia	
	direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibi-	
	lità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto	
	o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:	
	- organizzare e gestire servizi di catering all'interno ed all'esterno di strut-	
	ture (civili abitazioni, locali pubblici, parchi all'aperto);	
	- produrre e commercializzare prodotti tipici locali e non;	
	- gestire servizi turistici e ricreativi;	
	- gestire direttamente impianti, aziende e laboratori, per il reinserimento	

	sociale di giovani, ammalati, disadattati e svantaggiati, in tutte le loro forme, nonche' attuare la commercializzazione dei beni prodotti;	
	- partecipare a gare pubbliche e private per l'erogazione di servizi in genere, quali la manutenzione, pulizia, custodia di beni;	
	- assumere commesse da terzi;	
	- stipulare accordi e convenzioni con gli enti pubblici per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- organizzare e gestire corsi di formazione pre-professionali e di riqualificazione professionale;	
	- gestione del servizio notifiche;	
	- informatizzazione e sistemi informativi di enti locali;	
	- servizi sociali, scolastici, biblioteche, mense e trasporto scolastico;	
	- gestione di impianti di illuminazione pubblica;	
	- gestione di centri informatori giovani e centri di aggregazione giovanili;	
	- gestione entrate comunali, tributi e pubbliche affissioni;	
	- pulizia e manutenzione edifici comunali;	
	- gestione del servizio idrico integrato;	
	- organizzazione e gestione gemellaggi, manifestazioni culturali, turistiche e sportive, spettacoli e celebrazioni;	
	- gestione in proprio o per conto terzi di strutture pubbliche e private, atte ad ospitare animali randagi;	
	- organizzazione e gestione di servizi di interesse pubblico, mostre, conferenze, fiere e mercati;	
	- organizzare e gestire in convenzione con enti pubblici o privati, servizi di manutenzione del verde pubblico o privato, raccolta differenziata dei r.s.u.;	

	- organizzazione e gestione di corsi di formazione e di informazione;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di promozione e com-	
	mercializzazione, assistenza, tutoraggio per nuove iniziative imprendito-	
	riali, associative, sociali;	
	- attivita' di manutenzione ordinaria, che hanno la principale finalita' di	
	assicurare la piena funzionalita' dei beni e servizi di proprieta' privata e/o	
	di enti pubblici;	
	- gestione ordinaria del servizio di manutenzione verde pubblico e/o priva-	
	to;	
	- gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta'	
	pubblica;	
	- attivita' di gestione dei cimiteri comunali;	
	- servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione, disinfe-	
	zione di ambienti civili ed industriali, uffici, condomini, negozi, magazzini,	
	stabilimento enti pubblici e privati;	
	- erogazione servizio di lettura contatori d'acqua per enti comunali;	
	- creazione e gestione di strutture, azioni e misure atte a diffondere e va-	
	lorizzare il patrimonio culturale e folkloristico;	
	- gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difendere il patrimonio	
	storico-archeologico e paesaggistico - ambientale del territorio;	
	- organizzazione e gestione di servizi di piccola manutenzione di immobili	
	sia per conto di enti pubblici che privati;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione per la qualificazione del	
	personale, in convenzione con enti pubblici e/o privati;	
	- gestione di servizi di corriere express, servizi postali ecc.;	

	- gestione di mense scolastiche, aziendali ecc., servizi scuolabus;	
	- servizi di infortunistica stradale;	
	- servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di periodici, di manifesti pro-	
	pagandistici ecc;	
	- gestione di archivi, biblioteche, monumenti, musei, scavi e parchi	
	archeologici, storici e naturalistici;	
	- gestione di attivita' turistico alberghiere ed extra alberghiere tipo "ostello	
	della gioventu'" ;	
	- servizi di accoglienza, organizzazione di servizi di b&b (bed and breakfast)	
	e di alloggio in agriturismo;	
	- promozione socio-culturale: salvaguardia, valorizzazione e gestione beni	
	culturali, servizi socio-turistici, organizzazione di eventi;	
	- attivita' di salvaguardia ambientale: indagini socio-ambientali, servizi di	
	educazione alla legalita', ecc.;	
	- gestione parcheggi, autorimesse e servizi di manutenzione del territorio	
	per conto di enti pubblici e di privati;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative e attivita' di carattere	
	culturale, ricreativo e sportivo;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di attivita' di animazione e ricrea-	
	zione nell'ambito ricettivo - turistico;	
	- promozione di attivita' nel campo turistico, ricettivo, sportivo;	
	- promozione e realizzazione di collaborazioni e scambi culturali con asso-	
	ciazioni ambientali, enti cooperativi con finalita' similari;	
	- gestione ordinaria del servizio di manutenzione verde pubblico e/o priva-	
	to;	

	- attività di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione di	
	proprietà pubblica	
	- installazione e manutenzione di sistemi per la produzione di energia da	
	fonti rinnovabili;	
	- gestione di musei, biblioteche, sagre, eventi e manifestazioni pubbliche	
	e private;	
	- creazione e gestione di alberghi, hotel, alloggi, camere, bed and breakfast	
	o	
	altra tipologia ricettiva per ospitare turisti, congressisti, o altro;	
	- gestione di servizi di promozione del territorio; gestione di attività colle-	
	gate al turismo, come escursioni, guide turistiche, maneggi, ecc.;	
	- gestione e svolgimento di lavori di manutenzione edile, stradale, giardi-	
	naggio, verde attrezzato;	
	- gestione di strutture sportive in genere (palestre, campo di calcio, campi	
	da	
	tennis, ecc.);	
	- attività di stampa e distribuzione di opuscoli informativi, libri, manifesti	
	o altro riguardante le arti grafiche, tipografiche e pubblicitarie;	
	- la gestione di mense scolastiche, aziendali o chioschi;	
	- gestione servizi attinenti la ristorazione, come lavanderie, pulizie, ecc.;	
	- creazione e gestione di laboratori per arti e mestieri (impagliatori, intar-	
	siatori, ceramisti, sarti, ecc.);	
	- apertura e gestione negozi per la vendita di prodotti tipici, biologici, km0	
	o ad alto impatto sociale sia gastronomici, alimentari, bevande alcoliche e	
	non che di oggettistica;	

	- Attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, apertu-	
	ra pub, bar, birrerie, locali di intrattenimento con cucina e non;	
	- apertura e gestione di gruppi di acquisto solidale	
	-gestire "botteghe del mondo", ossia punti vendita a terzi con somministra-	
	zione di alimenti e bevande dei prodotti del commercio equo e solidale,	
	luogo di incontro tra i soci e di sensibilizzazione e di formazione sulle te-	
	matiche dello scopo sociale;	
	-svolgere attività di vendita di beni e prodotti dell'economia solidale, della	
	legalità, biologici e/o ecologici, o ad alto impatto sociale acquistati o im-	
	portati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione e la diffu-	
	sione sul territorio locale, nazionale o estero;	
	- svolgere attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande,	
	pub, bar e generalmente locali aperti al pubblico per la diffusione di be-	
	ni e prodotti dell'economia solidale, della legalità, biologici e/o ecologici o	
	ad alto impatto sociale acquistati o importati direttamente o tramite terzi,	
	curandone la distribuzione e la diffusione sul territorio locale, nazionale o	
	estero;	
	-Acquistare da altre cooperative, associazioni, imprese e generalmente	
	terzi o importare prodotti da paesi in via di sviluppo e rivenderli a botteghe	
	del mondo o al dettaglio	
	-gestire servizi di catering bio e/o equo-solidale, km0 o ad alto impatto so-	
	ciale con l'obiettivo di educare i soci ed i terzi all'utilizzo di prodotti ali-	
	mentari biologici ed equo-solidali;	
	-organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, atti-	
	vità di turismo responsabile, anche al fine di valorizzare e salvaguardare	

	il patrimonio ambientale, culturale e sociale dei diversi contesti territoria-	
	li e, in particolare, del sud italia;	
	- Aprire e gestire centri aggregazione sociale con somministrazione di ali-	
	menti e bevande, in cui effettuare manifestazioni culturali, sociali spetta-	
	coli, proiezioni etc.	
	- Aprire e gestire, teatri, cinema, luoghi di spettacolo aperti al pubblico	
	- Aprire e gestire strutture balneari, lidi, locali aperti al pubblico e ai turi-	
	sti di qualsiasi natura ricettiva con somministrazione di alimenti e bevan-	
	de, ristorazione, servizi alla persona, sicurezza, e tutto quanto riguardante	
	il corretto funzionamento degli stessi	
	- servizi attinenti la formazione di personale in tutti i settori (lavorativo,	
	informatico, gestionale, turistico, ecc.).	
	- progettazione e realizzazione di oggettistica, forniture, mobili con qual-	
	siasi genere di materiale prediligendo quelli poveri e recuperati;	
	- manutenzione e riparazione opere da falegname, produzione, riparazione	
	e restauro mobili, porte e serramenti, assemblaggio opere in legno; finitu-	
	ra di mobili, finiture di mobili quali verniciatura, lucidatura, laccatura, do-	
	ratura e applicazione di tappezzeria a sedie, sedili, poltrone, divani e mobi-	
	li di qualsiasi tipo.	
	- assemblaggi diversi, lavorazioni conto terzi di prodotti e materiali finiti	
	e/o semilavorati restauro e riconversione arredamenti e attrezzature;	
	- realizzazione opere d'arte, di design e pubblicitarie;	
	- attività di design di moda e design industriale, design di moda (fashion	
	design) per prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mo-	
	bili e altri articoli di arredamento e di moda, nonchè di altri articoli per u-	

	so personale o per la casa;	
	- commercializzazione di beni, servizi oggettistica e realizzazioni in gene-	
	re anche non prodotti dalla cooperativa, ma che possono rientrare nelle fi-	
	nalità della stessa;	
	- progettazione completa di aree esterni, allestimenti, fiere, parchi e stan-	
	distica;	
	- acquisto e commercializzazione di prodotti di scarto o di rifiuto nonché o-	
	gni attività connessa o complementare a tutte quelle indicate nel presente	
	statuto compresi i trasporti per conto proprio e di terzi;	
	- assistenza tecnica e legislativa relativa alla corretta gestione dei rifiuti a	
	favore di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore di compe-	
	tenza;	
	- attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore am-	
	bientale (aria, acqua, suolo, rifiuti) e monitoraggio ambientale;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e	
	private anche ad uso ricreativo e sportivo, interventi di arredo urbano,	
	nonché interventi di riqualificazione e conservazione ambientale e di aree	
	verdi naturali, ivi comprese sistemazioni agrarie, forestali e di recupero e	
	conservazione del suolo, attività agricole e florovivaistiche in genere;	
	- attività rivolte alla formazione professionale e di orientamento dei giova-	
	ni e dei lavoratori, costituire centri di lavoro finalizzati alla produzione, la-	
	vorazione e riparazione di manufatti in materiali vari;	
	- effettuare corsi di formazione per la corretta gestione dei rifiuti al fine di	
	ridurre preventivamente la quantità dei rifiuti da smaltire e incentivare il	
	recupero/riciclo;	

	- gestire laboratori di pratica ed insegnamento di arte e mestieri;	
	- valorizzazione e recupero delle attività artigianali, attraverso la gestione	
	di laboratori artigianali;	
	- nel settore del turismo si propone inoltre la valorizzazione delle risorse	
	naturali in collaborazione con enti pubblici e privati in convenzione e non,	
	favorendo lo sviluppo di un sistema di rete tra i diversi territori a vocazio-	
	ne turistica e realizzare l'ospitalità diffusa sul territorio attraverso anche	
	il recupero e l'utilizzazione di strutture già esistenti, gestione di strutture	
	demaniali o private finalizzate a scopi turistici e sociali, gestione di centri	
	di servizio al turismo e di ricettività turistica, d'informazione e pubbliciz-	
	zazione del turismo; realizzazione di itinerari turistici, promozione e con-	
	duzione di escursioni a piedi, in mountain-bike, a cavallo ed altro; favorire	
	una "immersione" culturale del turista nella realtà locale, organizzando	
	incontri, manifestazioni a tema, realizzazione di sagre anche al fine di va-	
	lorizzare i prodotti tipici locali.	
	- servizi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed	
	archeologico, mediante interventi finalizzati al suo recupero;	
	- organizzazione di eventi, allestimenti fieristici;	
	- assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma, l'esecu-	
	zione di lavori, opere, progettazioni e studi, ricerche, servizi, forniture e	
	prestazioni per conto dello stato, delle sue amministrazioni periferiche,	
	delle regioni, degli enti locali, di enti o amministrazioni pubbliche di qual-	
	siasi natura, nonché di privati e di terzi in genere.	
	- svolgere attività di carattere mobiliare e immobiliare di qualsiasi natura;	
	- assumere la gestione, sotto qualsiasi forma di opere e servizi pubblici o	

	privati;	
	- eseguire direttamente od in collaborazione con altre cooperative e/o im-	
	prese o concedere in subappalto lavori, opere, forniture e servizi rientranti	
	nella sua attività;	
	- acquistare o prendere in affitto fondi agricoli, assumere in concessione	
	terreni ed acquistare o prendere in affitto le necessarie attrezzature per la	
	loro conduzione;	
	- la conduzione dei fondi agricoli e di altri beni, mobili ed immobili, seque-	
	strati o confiscati alla criminalità organizzata e concessi, ai sensi della	
	legge 7 marzo 1996, n. 109 e successive modificazioni, integrazioni e di-	
	sposizioni applicative, in comodato d'uso gratuito, oneroso o a qualsiasi al-	
	tro titolo previsto dalla legge;	
	- la conduzione di fondi agricoli, di proprietà, in affitto o a qualsiasi altro ti-	
	tolo previsto dalla legge;	
	- l'esercizio delle attività agricole e della selvicoltura, anche mediante l'u-	
	tilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica, nonché lo svolgimento,	
	in generale, di tutte le attività connesse all'agricoltura, così come identifi-	
	cate dalla normativa;	
	-la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, la conservazio-	
	ne, la loro manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializ-	
	zazione, all'ingrosso o al dettaglio, anche in forma di semilavorato, diretta-	
	mente od aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi, consor-	
	tili od associazioni di produttori che si pongono come obiettivo il potenzia-	
	mento del potere contrattuale dei produttori agricoli;	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	

	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle	
	attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, indu-	
	striale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività so-	
	ciali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle me-	
	desime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrez-	
	zature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determina-	
	ti requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elen-	
	chi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimen-	

	to dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di ri-	
	sparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabi-	
	lito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale matura-	
	te nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare diret-	
	tamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle pro-	
	prie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo	
	svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in co-	
	ordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo	
	lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed ade-	
	sione al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamen-	
	te, dei servizi della cooperativa.	

	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'atti-	
	vità delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falli-	
	ti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in con-	
	correnza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obbli-	
	ghi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'inte-	
	resse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro forma-	
	zione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'am-	
	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle de-	
	liberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel	
	consiglio di amministrazione della Cooperativa.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qual-	
	siasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 (undici) del presente sta-	
	tuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o	
	il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche pri-	
	ma della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla catego-	
	ria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato esclu-	
	so nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comu-	
	nicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione,	
	nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	

	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di per-	
	sona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requi-	
	siti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammes-	
	so;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola ar-	
	bitrale contenuta negli articoli 37 (trentasette) e 38 (trentotto) del presente	
	statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella do-	
	manda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	

	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requi-	
	siti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello sco-	
	po sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni,	
	in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella doman-	
	da di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello sco-	
	po sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella doman-	
	da di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se tratta-	
	si di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissio-	
	ne dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede le-	
	gale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica	
	ed il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	

	precedente articolo 5 (cinque), delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e anno-	
	tata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non ap-	
	positamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella no-	
	ta integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede	

	di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali	
	ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Co-	
	operativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato	
	e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio	
	lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restan-	
	do le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di	
	quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultan-	
	te dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	

	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle in-	
	formazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successiva-	
	mente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comu-	
	nicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per	
	cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa	
	ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno	
	2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccoman-	

	data con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di ammini-	
	strazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmet-	
	tere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il so-	
	cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i	
	soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regola-	
	mento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovve-	
	ro, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rap-	
	porto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio	
	fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci	
	o che inseriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di ac-	

	cordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguar-	
	si;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non a-	
	dempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare	
	la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giu-	
	sta causa o giustificato motivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 (trentasette) e 38 (trentotto), nel	
	termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o,	
	nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assemblea-	
	re.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli	
	effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di	
	decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere	
	al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ri-	
	cevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine apposita-	
	mente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provve-	

dimento di esclusione.	
Art. 12 (Morte del socio)	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 (tredici) e 14 (quattordici).	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
Art. 13 (Rimborso della quota)	
I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti.	

	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11 (undici), lettere b), c) e d)	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'even-	
	tuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	
	posito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-	
	miti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la So-	
	cietà gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, pos-	
	sono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4	
	della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 1.000,00 (mille).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenzia-	
	mento aziendale di cui al successivo articolo 20 (venti), numero uno, lette-	
	ra b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di	
	amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione	
	provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vende-	
	re a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata	
	con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo	
	dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto	
	d'opzione in favore dei soci cooperatori.	

	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della parte-	
	cipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti	
	percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capi-	
	tale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei com-	
	ponenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in re-	
	lazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 (uno) voto fino a 5.000 (cinquemila) euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 (due) voti oltre 5.000 (cinquemila) euro e fino a 10.000 (dieci-	
	mila) euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre 10.000 (diecimila) di capitale sottoscritto;	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovven-	
	tori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il	
	numero di voti da essi portati;	

	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro	
	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla	
	data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quo-	
	te di valore minimo pari a euro 25,00 (venticinque). Il valore della quota	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo	
	per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo	
	22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci rece-	
	duti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello sciogli-	
	mento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	

	sere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno.	
	Il primo esercizio termina il 31.12.2018.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabi-	
	lita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione di cui all'articolo 11 (undici) della legge 31.1.1992, n. 59, nella misu-	
	ra prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle con-	
	dizioni previsti dall'articolo 7 (sette) della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	

	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le desti-	
	nazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, op-	
	pure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di eserci-	
	zio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione del-	
	la relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura	
	del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'ar-	
	ticolo 3 (tre), comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Ammini-	
	strazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	

	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e	
	remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere as-	
	segnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di au-	
	mento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attri-	
	buzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legi-	
	slativo n. 112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	

	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammini-	
	stratori ed all'organo di controllo se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo	
	23 (ventitré) del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi	
	del precedente articolo 11 (undici).	
	l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'arti-	
	colo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di	
	controllo;	
	n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquida-	
	zione;	
	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla	
	legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Ammi-	
	nistratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sot-	
	topongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) de-	
	ve essere redatto da un Notaio.	

	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avvi-	
	so contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può	
	anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata	
	A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adu-	
	nanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazio-	
	ne trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti	
	dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'arti-	
	colo 22 (ventidue).	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazio-	
	ne ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza	
	ritardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne	
	sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se no-	
	minati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno	

	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappre-	
	sentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le	
	deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28 (ventotto).	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la	
	sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i	
	due terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto	
	di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei	
	soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; anche i soci cooperatori persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19 (diciannove).	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui	
	o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	

	particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del pro-	
	prio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del gior-	
	no;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di As-	
	semblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riu-	
	nione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbaliz-	
	zante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il se-	

	condo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano,	
	o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente delibera-	
	to dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina	
	del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di	
	volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vi-	
	cepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresen-	
	tanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministra-	
	zioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei	

	seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici di-	
	rettivi	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
	non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-	
	ridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti	
	non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al	
	possesto dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternati-	
	vamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi	
	presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rap-	
	porto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero	
	da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipen-	
	denza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore	
	a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	

	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di tele-	

	lecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddi-	
	sfatte le seguente condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario	
	della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del ver-	
	bale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, in-	
	tervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,	
	e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde con-	
	sentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di pa-	
	rità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a	
	seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Col-	
	legio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di	
	terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore De-	

	legato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di	
	amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per	
	perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente	
	articolo 30 (trenta), gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di ap-	
	provazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia no-	
	minato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché prov-	
	veda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati sca-	
	dono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Am-	
	ministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'as-	
	semblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Con-	
	siglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nomina-	
	to.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sinda-	
	cale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Ammi-	

	nistratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe confe-	
	rite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di ammini-	
	strazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui at-	
	tribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe a-	
	gli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o cate-	
	gorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomi-	
	na un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale)	
	quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nomi-	
	nare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo	
	caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assem-	
	blea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presiden-	
	te del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data	

	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo e-	
	sercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano an-	
	che la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori le-	
	gali in possesso dei requisiti di legge	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno	
	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, e-	
	ventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22 (ventidue), let-	
	tera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, e-	
	ventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22 (ventidue), let-	
	tera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 39 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per discipli-	
	nare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole ine-	
	renti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministra-	
	zione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'appro-	
	vazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifi-	
	che statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili,	
	di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli u-	
	tili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-	
	re ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ri-	
	spetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizio-	
	ne ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

54 di 55

55 di 55